L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 agosto 1999, n. 23 (1).

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi (2).

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1999, n. 33.

(2) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 1
Finalità (3).

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752*, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.

---

(3) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 2
Misure generali di tutela (4).

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3.

---

(4) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 3

Ambiti di libera raccolta (5).

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai (6).

3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

---

(5) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(6) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1*, *L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

Art. 4

Delimitazione delle tartufaie (7).

1. Hanno diritto di proprietà sul tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Come previsto dall'*articolo 4 della legge n. 752/1985*, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.

---

(7) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 5
Tartufaie controllate (8).

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

---

(8) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 6
Miglioramenti (9).

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia mediante sopralluogo [10].

---

(9) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(10) Comma così modificato prima dall'*art. 44, comma 1, lettera a)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 17, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 7

Tartufaie coltivate [11].

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine dei terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 (12).

---

(11) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(12) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*.

Art. 8

Riconoscimento delle tartufaie (13).

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia su istanza degli interessati e a seguito dei sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6 (14).

2. [Le modalità relative al riconoscimento delle tartufaie verranno stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale, da emanarsi con apposita delibera giuntale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (15)] (16).

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.

---

(13) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(14) Comma così prima modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera c), L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 18, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(15) Vedi il regolamento emanato con D.P.G.R. 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.

(16) Comma abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera ss), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 9

Costituzione di consorzi (17).

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'articolo 4 della legge n. n. 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.

1-bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale (18).

---

(17) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo, dagli articoli 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*. Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 25 maggio 2007, n. 0153/Pres.*

Art. 10

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli (19).

1. In attuazione di quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia. (20)

---

(19) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(20) Comma così modificato prima dall'*art. 44, comma 1, lettera d), L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 19, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 11

Ricerca e raccolta dei tartufi (21).

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:

a) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;

g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum, dal 1 settembre al 31 gennaio;

i) Tuber mesentericum, dal 1 settembre al 31 gennaio.

3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta. (22)

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.

7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.

8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

---

(21) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(22) Comma così sostituito prima dall'*art. 44, comma 1, lettera e), L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi dall'*art. 20, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.».

Art. 12

Idoneità per la raccolta (23).

1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli-Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato

congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA (24).

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 752/1985*, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale (25).

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dal 1 gennaio 200 1.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

---

(23) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo, dagli articoli 9 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(24) Comma prima sostituito dall'*art. 15, comma 3, L.R. 25 agosto 2006, n. 17* e poi così modificato dall'*art. 21, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Direzione regionale dell'agricoltura, che istituirà apposita commissione. Tale commissione sarà composta da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura, designato dal Direttore regionale, che fungerà da presidente, un rappresentante delle associazioni micologiche regionali, un rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e un segretario individuato fra i dipendenti del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura.».

(25) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera f), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*.

Art. 13

Delimitazione delle zone vocate alla raccolta [26] [27].

1. Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'*articolo 7, quinto comma, della legge n. 752/1985*. [28]

---

(26) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera g), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Delimitazione delle zone vocate alla raccolta. 1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'*articolo 7, ultimo comma della legge n. 752/1985*.».

(28) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 14

Autorizzazione alla raccolta [29] [30].

1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia. [31]

---

(29) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo dagli articoli 9 e 12 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(30) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 15, comma 4, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera h), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Autorizzazione alla raccolta. 1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 12, la Direzione regionale dell'agricoltura rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione ai residenti nel territorio regionale.».

(31) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 15

Iniziative finanziate (32) (33).

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'*articolo 2 della legge n. 752/1985*;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa. (34)

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale. (35)

(32) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dal presente articolo, dagli articoli 9 e 12 e dai commi 1 e 2 del presente articolo.

(33) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 15, comma 5, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera i), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Iniziative finanziarie. 1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.). A tal fine, sulla base di piani annuali predisposti dall'E.R.S.A. può finanziare, mediante contributi:

a) attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazioni anche per scopi scientifici e assistenza tecnica anche in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'*articolo 2 della legge n. 752/1985*;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali, in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai gestiti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione può inoltre concedere contributi ad associazioni micologiche e alle associazioni di tartufai che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani, qualora dette iniziative vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'E.R.S.A. di cui al comma 1.».

(34) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.».

(35) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 16

Modalità di finanziamento (36) (37).

[1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 15].

---

(36) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(37) Articolo prima sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera j)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi abrogato dall'*art. 25, comma 1*, *L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Modalità di finanziamento. 1. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 vengono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammessa.

2. I contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 15 sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La determinazione del contributo avviene sulla base di programmi inoltrati alla Direzione regionale dell'agricoltura.».

Art. 17

Raccolta a fini didattici e scientifici (38).

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà (39).

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

---

(38) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(39) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 6, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, dall'*art. 44, comma 1, lettera k), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, ed infine dall'*art. 26, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 18
Vigilanza (40).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale. (41)

---

(40) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

(41) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 19
Sanzioni amministrative e pecuniarie (42).

1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;

b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;

d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;

e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;

h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*articolo 7 della legge 752/1985* da 300 euro a 1000 euro;

k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli *articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985* da 300 euro a 1000 euro;

l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'*articolo 8 della legge 752/1985* da 300 euro a 1000 euro.

2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della *legge regionale 1/1984*.

---

(42) Articolo prima modificato dall'*art. 44, comma 1, lettera l), L.R. 27 novembre 2006, n. 24* e poi così sostituito dall'*art. 28, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19 - Sanzioni amministrative e pecuniarie. - 1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'*articolo 18 della legge n. 752/1985* sono determinate nelle misure seguenti:

a) raccolta senza il tesserino previsto:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, se il tesserino non è stato conseguito;

2) da lire 10.000 a lire 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da lire 300.000 a lire 900.000;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da lire 300.000 a lire 900.000;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da lire 100.000 a lire 300.000;

e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;

f) raccolta di tartufi immaturi: da lire 10.000 a lire 30.000;

g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000;

h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'*articolo 18 della legge n. 752/1985*, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati.

3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria della Provincia nel cui

territorio è stata commessa la violazione e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.».

Art. 20

Norma finanziaria.

[1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 19 sono accertate e riscosse sul capitolo 965 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata dei bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 al titolo III - categoria 3.5 - con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'*articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23* in materia di disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi".

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2001, al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del capitolo 6804 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Finanziamenti all'Ente regionale per la promozione lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) per la concessione di contributi per l'attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione anche per scopi scientifici e assistenza tecnica e iniziative promozionali in materia di tartuficoltura, nonché per attività formativa, di qualificazione e formazione del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza e per la concessione di contributi ad associazioni micologiche e a privati per iniziative di valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e ad addestramento dei cani" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6998 (2.1.210.3. 10. 10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione X - con la denominazione "Spese per la produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie

controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

5. All'onere complessivo di lire 150 milioni per l'anno 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto nel capitolo 9710 (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto).

6. Ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7*, la spesa relativa agli anni successivi viene determinata in sede di legge finanziaria] (43).

---

(43) Articolo abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera ss), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 21
Indirizzi applicativi.

[1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 15, comma 2, 18 e 19, che sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste (44).

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare (45)] (46).

---

(44) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 48*, *L.R. 22 febbraio 2000, n. 2*. Ai sensi dell'art. 11 della suddetta *L.R. n. 2/2000*, la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2000.

(45) Con *Delib.G.R. 25 febbraio 2000, n. 416* è stato approvato l'atto di indirizzo regionale di cui al presente comma.

(46) Articolo abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera ss), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 22

Modifica all'articolo 172 della legge regionale n. 7/1988 concernente il Servizio delle produzioni vegetali (47).

1. All'*articolo 172, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7*, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartuficoltura.".

---

(47) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 23

Rinvio (48).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla *legge n. 752/1985*.

---

(48) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

Art. 24

Entrata in vigore (49).

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

(49) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15.